

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 9**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PALUMBO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEI SIGNORI

FERDINANDO IMPOSIMATO e GIROLAMO TRIPODI

senatori all'epoca dei fatti

procedimento civile R.G. n. 25487/95 pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Roma)

Comunicata alla Presidenza

il 22 settembre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il 29 maggio 1997 il dottor Ferdinando Imposimato ha presentato al Senato della Repubblica una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione ad opinioni da lui espresse in un'interpellanza parlamentare firmata anche dall'*ex* senatore Tripodi e depositata nel corso della XII legislatura, per la quale entrambi gli *ex* parlamentari sono stati citati in giudizio in sede civile dai fratelli Antonino ed Aldo Giubilaro.

Il procedimento civile, pendente presso il Tribunale di Roma, trae origine dal tenore di alcune affermazioni contenute nell'interpellanza 2-00190, rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si affronta il tema delle ispezioni presso alcuni uffici giudiziari disposte dal Ministro di grazia e giustizia dell'epoca. Tra gli altri quesiti, gli *ex* senatori chiedevano di sapere «quali ragioni abbiano indotto il Ministro di grazia e giustizia a chiedere il distacco presso l'ispettorato di un giudice il cui fratello - anch'egli magistrato - sarebbe stato sottoposto a procedimento disciplinare e a trasferimento d'ufficio per iscrizione a loggia massonica; quali ragioni abbiano indotto il capo dell'ispettorato a sostituire nell'inchiesta a carico del Procuratore della Repubblica di Sala Consilina il dottor Nicosia con il magistrato fratello di altro magistrato sottoposto ad indagine per appartenenza a loggia massonica.».

Come ha specificato lo stesso dottor Imposimato, l'ispettore ministeriale al quale ha fatto riferimento nell'interpellanza risulta essere il dottor Aldo Giubilaro.

I fratelli Giubilaro hanno chiesto - per il danno subito - un risarcimento quantificato in lire un miliardo cadauno.

La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione presentata dal dottor Ferdi-

nando Imposimato nelle sedute del 3 giugno e del 16 settembre 1997. Nella seduta del 3 giugno è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il dottor Imposimato che ha depositato copiosa documentazione, mentre il signor Girolamo Tripodi non ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà di cui alla predetta norma regolamentare.

Nell'interpellanza in questione, tra le altre numerose richieste rivolte al Presidente del Consiglio in merito all'esito di alcune indagini disciplinari disposte nei confronti di numerosi magistrati, compariva il quesito circa le ragioni per le quali il coordinamento delle indagini disciplinari nei confronti dei magistrati Cordova ed Alemi fosse stato affidato al dottor Aldo Giubilaro, fratello di un magistrato che aveva subito un procedimento disciplinare per appartenenza a loggia massonica. Il dottor Imposimato ha osservato che le informazioni riportate nella suddetta interpellanza sono state da lui desunte dagli atti del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del dottor Antonino Giubilaro e da alcuni articoli di stampa. Tali fonti, a suo giudizio, vengono a legittimare pienamente il contenuto dell'interpellanza di cui si discorre.

Nella medesima seduta del 3 giugno 1997 la Giunta, esaminata la documentazione depositata dal dottor Imposimato, ha deliberato di chiedere all'Autorità Giudiziaria copia degli atti del procedimento in questione, poi pervenuti il 14 luglio scorso.

Ripresa quindi la discussione nella seduta del 16 settembre 1997, la Giunta ha deliberato di ritenere le affermazioni degli *ex* senatori Imposimato e Tripodi, contenute nell'interpellanza 2-00190, coperte dalla

prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

A conforto di tale decisione numerosi commissari hanno ricordato che rappresenta costante indirizzo della Giunta considerare insindacabili le espressioni del pensiero contenute in atti che rientrano nell'ambito dell'attività strettamente parlamentare. Così le affermazioni riportate in disegni di legge, mozioni, interrogazioni, interpellanze nonché negli interventi svolti dai parlamentari in Assemblea ed in Commissione, devono essere in ogni caso considerati coperti dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Giova ricordare che l'ultimo decreto-legge attuativo di tale norma costituzionale, poi decaduto per mancata conversione, all'articolo 2, primo comma, conteneva la specifica previsione di tutti gli atti non sindacabili da parte dell'Autorità giudiziaria, a dimostrazione che anche il Legislatore riteneva opportuno che l'attività parlamentare si svolgesse quanto più libera possibile da condizionamenti esterni.

È infine opportuno osservare che la Giunta ha affrontato molto spesso, ed il fenomeno tende ad aumentare, ipotesi di insindacabilità cosiddetta «esterna» concernenti manifestazioni del pensiero politico da parte del parlamentare verificatesi al di fuo-

ri di ogni schema riconducibile all'attività parlamentare strettamente intesa, ma pur sempre a questa collegate nei contenuti come nelle intenzioni.

Ebbene, questi delicati casi che riflettono la complessità del sistema della comunicazione politica, sono spesso stati risolti - pur registrandosi qualche opinione dissenziente in seno alla Giunta - nel senso della insindacabilità perchè «proiezione esterna» di valutazioni contenute in atti tipicamente parlamentari.

Il caso che ci occupa rappresenta quindi il paradigma del criterio interpretativo sinora seguito dalla Giunta, consistendo essenzialmente nell'utilizzo, da parte degli *ex* senatori Imposimato e Tripodi, di uno strumento tipico dell'attività parlamentare per la manifestazione del proprio pensiero politico.

Per questi motivi la Giunta propone di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti del dottor Imposimato e del signor Tripodi, senatori all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PALUMBO, *relatore*

